

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 gennaio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 15.

Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14. (21R00339)

Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2021, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e istituzione delle giornate in memoria del Grande Torino, del Quadrilatero piemontese e delle Vittime dell'Heyssel. (21R00362)

Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2021, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatorio)». (21R00359)

Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2021, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle biblioteche, delle reti e dei sistemi bibliotecari in attuazione dell'articolo 22 comma 4 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)». (21R00360)

Pag. 6

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2021, n. 10.

Disposizioni in materia di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. (21R00353)


Pag. 6

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2021, n. 097/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209. (21R00309)

Pag. 7



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2021, n. **098/Pres.**

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai gruppi comunali di volontariato di Protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi). (21R00310)

Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2021, n. **099/Pres.**

Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (21R00311).....

Pag. 9



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2020, n. 15.

Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 73 del 30 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali, la presente legge reca disposizioni urgenti per consentire la rideterminazione, alla scadenza delle convenzioni in essere al 31 dicembre 2020, degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane), e il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Revisione della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2019 superiore a 2.000 abitanti non sono assoggettati all'obbligo di convenzionamento di cui all'art. 19 della legge regionale n. 6/2014 per l'esercizio associato, mediante convenzione tra comuni, delle funzioni e dei servizi comunali in ambito territoriale sovracomunale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, non sono, inoltre, assoggettati all'obbligo di convenzionamento i comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2019 fino a 2.000 abitanti il cui parametro «Ricettività», elaborato sui dati dell'anno 2019 al fine di quantificare i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 0,5.

3. I restanti comuni individuano l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale n. 6/2014, che deve essere costituito da due o più comuni, la cui popolazione complessiva al 31 dicembre 2019 sia pari ad almeno 1.000 abitanti, o da almeno tre comuni. I comuni convenzionati, preferibilmente appartenenti alla medesima *Unité des Communes valdôtaines*, possono non essere contermini.

Art. 3.

Procedimento per la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 19 della legge regionale n. 6/2014)

1. Entro il 31 gennaio 2021, i comuni possono rideterminare l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato, mediante convenzione, delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19 della legge regionale n. 6/2014. Nel caso sia effettuata tale rideterminazione dell'ambito, entro lo stesso termine, i comuni interessati devono sottoscrivere le relative convenzioni, la cui efficacia decorrerà dalla conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale di cui all'art. 4, comma 4.

2. Nel caso in cui uno o più comuni obbligati al convenzionamento non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, entro il 28 febbraio 2021 la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, provvede, con propria deliberazione e previo parere della commissione consiliare competente, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i comuni interessati alla tempestiva sottoscrizione delle relative convenzioni.


Art. 4.

Individuazione dei posti di segretario. Modificazioni alla legge regionale n. 14/2019.

1. L'art. 7 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 7. Iscrizione all'albo dei vincitori e degli idonei al corso-concorso. — 1. I vincitori del corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva, sono iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, senza diritto al trattamento economico. Il rapporto di lavoro con l'agenzia, con il conseguente diritto al trattamento economico corrispondente, si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro relativo al primo incarico di segretario di ente locale della Valle d'Aosta.

2. Sono altresì iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, durante il periodo di validità triennale della graduatoria, gli idonei del corso-concorso, ogni qualvolta vi sia la necessità di ricoprire un posto resosi nel frattempo vacante, mediante scorrimento della graduatoria stessa.



3. Gli idonei al corso-concorso, a far data dall'approvazione della graduatoria definitiva, sono anche iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998.»

2. L'art. 8 della legge regionale n. 14/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. Conferimento degli incarichi di segretario di ente locale. — 1. Tutti i soggetti iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998 hanno diritto ad un incarico di segretario di ente locale.

2. L'incarico è conferito secondo le modalità di scelta stabilite dagli articoli 2, comma 1, della legge regionale n. 10/2015 e 18 del r.r. n. 4/1999.

3. Ai soggetti iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998 l'incarico di segretario di ente locale è conferibile a tempo determinato nei seguenti casi:

a) per supplenza, ovvero per la temporanea copertura:

1) dei posti corrispondenti al numero di segretari iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998 incaricati di funzioni dirigenziali nella regione o negli altri enti del comparto unico regionale, ai sensi dell'art. 25 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), sino al rientro in servizio alla cessazione dell'incarico esterno;

2) dei posti dei segretari collocati in aspettativa per mandato politico o sindacale o in astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio nei casi previsti per legge;

b) per reggenza, ovvero per la copertura dei posti vacanti qualora, previo esaurimento della graduatoria del corso-concorso, il numero dei posti di segretario sia superiore al numero di soggetti iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 46/1998, sino alla conclusione della procedura concorsuale che deve essere avviata per la copertura dei suddetti posti.

4. I titolari, al momento del rientro in servizio, e i vincitori e gli idonei al corso-concorso, al momento di iscrizione all'albo, subentrano nei posti di segretario conferiti ai sensi del comma 3 con ordine di priorità inverso rispetto a quello stabilito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 10/2015.

5. Gli incarichi ai soggetti iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998 sono conferiti, fatto salvo quanto disposto dal comma 6, con il seguente ordine di priorità:

a) gli idonei al corso-concorso secondo l'ordine di graduatoria;

b) i soggetti che hanno seguito e superato il corso di formazione, tenutosi negli anni 2009/2010, per l'accesso all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998;

c) i restanti soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998, fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 11, della medesima legge.

6. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, limitatamente agli enti locali che hanno in dotazione organica dei dipendenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale l'incarico di segretario può essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale, che sia iscritto all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 46/1998.»

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 al Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) spetta un posto di segretario, da utilizzare obbligatoriamente in convenzione con l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

4. Entro un mese dalla conclusione del procedimento di cui all'art. 3, l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta provvede all'assegnazione dei segretari sulla base dei posti di segretario individuati a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali, nei tempi e con le modalità che saranno definiti dalla stessa per permettere che gli incarichi siano conferiti ed abbiano decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Art. 5.


Rinvio

1. Entro il 31 dicembre 2021 si provvede alla revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. A tal fine è costituito un gruppo di lavoro composto dal presidente della I commissione consiliare permanente, con funzioni di coordinatore, da un rappresentante per ogni gruppo consiliare e da cinque rappresentanti del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), di cui almeno uno in rappresentanza dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Le convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui alla legge regionale n. 6/2014 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto della disposizione di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epide-



miologica da COVID-19), restano comunque valide fino alla conclusione del procedimento di revisione degli ambiti di cui all'art. 3.

2. Tutti gli incarichi di segretario degli enti locali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto della proroga di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), sono ulteriormente prorogati fino alla conclusione del procedimento di conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali di cui all'art. 4, comma 4.

3. Sono parimenti prorogati, fino alla conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale di cui all'art. 4, comma 4, gli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'art. 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le convenzioni di segreteria stipulate ai sensi dell'art. 3 restano invariate fino al rinnovo degli incarichi di segretario conseguenti alle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2014, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, possono essere risolte a seguito dell'entrata in vigore della legge di revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui all'art. 5.

3. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 14/2019, alla legge regionale n. 10/2015, alla legge regionale n. 6/2014, alla legge regionale n. 46/1998, alla legge regionale n. 54/1998 e al r.r. 4/1999.

Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ *Vallée d'Aoste*.

Aosta, 21 dicembre 2020.

Il Presidente: LAVEVAZ

(*Omissis*)

21R00339

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2021, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e istituzione delle giornate in memoria del Grande Torino, del Quadrilatero piemontese e delle Vittime dell'Heysel.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25S8 del 23 giugno 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 23/2020

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) dopo le parole «per il miglioramento dell'efficienza fisica» sono inserite le seguenti «di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b)», e dopo le parole «un servizio al pubblico» sono inserite le seguenti «in forma gratuita».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 23/2020

1. All'alinea del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2020 dopo la parola «realizzazione» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».



Art. 3.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 23/2020

1. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2020 è abrogato.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2020

1. L'art. 15 della legge regionale n. 23/2020 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Strumenti attuativi degli interventi*). —

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo S.p.a. (ICS), con Finpiemonte S.p.a., con Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti pubblici, tese a promuovere, finanziamenti agevolati per l'impiantistica sportiva, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. La Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovono attività sportive o che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo n. 118/2011.

3. La Giunta regionale può, altresì, promuovere la costituzione di un fondo di rotazione presso Finpiemonte S.p.a. per la concessione di finanziamenti e di garanzie fideiussorie, nel rispetto della disciplina del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di vincoli di indebitamento.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 23/2020

1. Alla lettera *i*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 23/2020 dopo le parole «valore storico» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

Art. 6.

Giornata in memoria del «Grande Torino»

1. La Regione, al fine di preservare la memoria storica e di rendere omaggio al valore etico-sportivo, istituisce la giornata in memoria del «Grande Torino» nella data simbolo del 4 maggio di ogni anno.

2. La giornata si propone di ispirare le giovani generazioni ad un modello di vita e di sport rimasto senza uguali e di mantenere vivo nella memoria collettiva l'esempio di una squadra che, grazie alle sue vittorie, ha rappresentato uno dei simboli della rinascita italiana.

Art. 7.

Giornata del «Quadrilatero piemontese»

1. La Regione, nella data del 2 ottobre di ogni anno, istituisce la giornata dedicata al «Quadrilatero piemontese», al fine di preservarne la memoria storica, di diffonderne la conoscenza e di rendere omaggio al valore etico-sportivo.

Art. 8.

Giornata in memoria delle «Vittime dell'Heysel»

1. La Regione, al fine di rendere omaggio alle vittime dello stadio Heysel, istituisce la giornata in memoria delle «Vittime dell'Heysel» nella data del 29 maggio di ogni anno.

2. La giornata si propone di istituzionalizzare il ricordo della tragedia dell'Heysel con l'intento di promuovere i più alti valori dello sport e contrastare ogni forma di violenza nelle competizioni sportive.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 giugno 2021

CIRIO

(*Omissis*).

21R00362



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2021, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R (Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria)»».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2754 dell'8 luglio 2021)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

Visto il regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-3480 del 2 luglio 2021;

EMANA
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 MARZO 2019, N. 7/R (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA h) DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2018, N. 5 (TUTELA DELLA FAUNA E GESTIONE FAUNISTICO - VENATORIA)».

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del r.r. 7/R/2019

1. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 7/R le parole: «dagli A.T.C. e dai C.A., previamente autorizzati dalla provincia o dalla città metropolitana competente per territorio.» sono sostituite dalle seguenti: «dal personale tecnico di cui all'art. 11, comma 3 della l.r. 5/2018, provvisto della necessaria licenza e incaricato dagli A.T.C., dai C.A., dalla provincia o dalla città metropolitana competente per territorio.»

2. Al comma 4 dell'art. 2 del r.r. 7/R/2019 le parole: «entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la fine della stagione venatoria, alle specie interessate, entro le seguenti date: per la specie lepre entro il 31 gennaio; per i fasianidi entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del r.r. 7/R/2019

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del r.r. 7/R/2019 è inserito il seguente:

«2-bis. I comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 2. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti. Per i fasianidi, nel caso in cui le strutture di pre-ambientamento siano collocate sul territorio di Istituti faunistici in cui non è consentita l'attività venatoria ovvero non lo è relativamente alle singole specie che si immettono quale rafforzamento faunistico dell'Istituto (ZRC, ACS, ecc) è possibile attuare il preambientamento e il rilascio all'interno dell'Istituto sino al 30 novembre di ogni anno.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del r.r. 7/R/2019

1. Il comma 4 dell'art. 4 del r.r. 7/R/2019 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'art. 4 del r.r. 7/R/2019 è sostituito dal seguente:

«5. «Fino alla stagione venatoria 2025/2026, le operazioni di preambientamento possono essere dimostrate anche attraverso idonea certificazione dell'azienda produttrice e devono essere verificate e documentate dai tecnici faunistici incaricati dal Comitato di gestione degli A.T.C. e C.A. e la documentazione deve essere fornita, nelle 48 ore successive, alla provincia competente per territorio o alla città metropolitana.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del r.r. 7/R/2019

1. Al comma 2 dell'art. 8 del r.r. 7/R/2019 dopo le parole: «piccola fauna stanziale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la deroga al divieto, prevista dall'art. 8, comma 4-bis della l.r. 5/2018.»

2. Il comma 3 dell'art. 8 del r.r. 7/R/2019 è sostituito dal seguente:


«3. È sempre vietato a chiunque immettere sul territorio regionale:

a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;

b) individui appartenenti alla specie fagiano e starna e pernice rossa a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del r.r. 7/R/2019 è inserito il seguente:

«3-bis. È sempre vietata l'importazione e l'immissione del cinghiale (*Sus scrofa*) e relativi ibridi.»



4. Al comma 5 dell'art. 8 del r.r. 7/R/2019 le parole: «, il cui numero sarà riportato» sono sostituite dalle seguenti: «e di due marche auricolari; le numerazioni devono essere riportate».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 luglio 2021

CIRIO

21R00359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 ottobre 2021, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina delle biblioteche, delle reti e dei sistemi bibliotecari in attuazione dell'articolo 22 comma 4 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU40S4 del 7 ottobre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-3860 del 1° ottobre 2021;

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 ottobre 2021

CIRIO

(Omissis).

21R00360

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2021, n. 10.

Disposizioni in materia di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - Anno 52 - n. 9 del 14 luglio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modalità di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure

1. Al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute e di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 con l'esercizio delle libertà e i diritti delle persone di assistenza e visita ai pazienti ricoverati, la presente legge detta disposizioni organizzative per l'accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure.

2. L'accesso a strutture ospedaliere del territorio ligure è consentito a familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (Green Pass) Covid-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con le modalità indicate dalle linee guida dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.), istituita dalla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il direttore sanitario della struttura ospedaliera, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

4. Le certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 2 sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alle strutture di cui al comma 1, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, per le finalità della presente legge e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. È esclusa la pos-



sibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni.

Art. 2.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 luglio 2021

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

21R00353

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2021, n. 097/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 16 giugno 2021*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con la quale, tra l'altro, sono disciplinati gli interventi finanziari agevolati a valere sul Fondo per le iniziative economiche (di seguito «FRIE») e sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (di seguito «Fondo per lo sviluppo»);

Visto il proprio decreto del 17 ottobre 2012, n. 0209/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese

di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012» (di seguito «regolamento di attuazione»);

Vista la legge regionale 23 giugno 2020, n. 11 (Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali n. 3/2020, n. 29/2018, n. 2/2012 e n. 3/2015), con particolare riferimento:

all'art. 9, il quale ha apportato modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2/2012, in materia di finanziamenti diretti al consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e al sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine nonché di finanziamenti a favore di nuove imprese e di «spin-off» di università o enti pubblici di ricerca a valere sul Fondo per lo sviluppo;

all'art. 14, comma 3, il quale ha abrogato l'art. 6-bis della legge regionale n. 2/2012;

Vista la legge regionale 23 giugno 2020, n. 12 (Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema), con particolare riferimento all'art. 2, comma 3, il quale prevede che a valere sul Fondo per lo sviluppo possono essere attivati finanziamenti per l'anticipazione di crediti d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa), con particolare riferimento all'art. 55, il quale prevede:


al comma 6 che le disposizioni di cui agli articoli 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, salvo quanto previsto in riferimento all'art. 7-bis, comma 2, della legge regionale n. 2/2012, 52, 53 e 54, di tale legge regionale hanno efficacia differita a partire dal 1° gennaio 2022 e che al fine di dare immediata attuazione ai benefici stabiliti con tale legge a favore delle imprese, fino al 31 dicembre 2021, continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti con le seguenti integrazioni:

a) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche per l'attivazione di finanziamenti agevolati in forma di *leasing* finanziario;

b) le dotazioni del Fondo per lo sviluppo possono essere destinate anche all'attivazione di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

c) con la deliberazione del mutuo a valere sul FRIE può essere attribuita una contribuzione integrativa del mutuo medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento alle iniziative:

1) che colgono le opportunità di sviluppo delle attività aziendali derivanti dai mutamenti tecnologici, tra cui il commercio elettronico, la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, l'innovazione e la ricerca, la personalizzazione della produzione industriale e la servitizzazione;



2) che si inseriscono nell'ambito di processi di *reshoring* o di riconversione dell'attività d'impresa;

3) che si inseriscono nell'ambito di processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa;

4) che sono conformi al modello dell'economia circolare;

5) per le imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) per le iniziative che comportano la riattivazione ovvero il ripristino o la riqualificazione di immobili inutilizzati o di complessi produttivi degradati;

d) con la deliberazione del finanziamento per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale a valere sul Fondo per lo sviluppo può essere attribuita una contribuzione integrativa del finanziamento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari con particolare riferimento:

1) agli interventi di importo fino a 70.000 euro;

2) alle iniziative realizzate nei territori dei comuni rientranti nelle zone montane omogenee;

3) alle iniziative che sono finalizzate all'inseadimento o al consolidamento delle attività commerciali nei centri cittadini, di vendita di vicinato nei comuni minori o allo sviluppo di servizi di prossimità a supporto e integrazione di tali attività di vendita di vicinato;

4) alle iniziative realizzate da imprese costituite da non oltre due anni alla data di presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui risultino da «*spin-off*» di università o enti di ricerca, da non oltre tre anni da tale data;

5) alle iniziative realizzate da imprese che negli ultimi dodici mesi rispetto a quello di presentazione della domanda hanno aumentato il numero di unità lavorative annue di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente;

6) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;

al comma 7 che contribuzioni integrative per l'abbattimento degli oneri finanziari sono attribuite altresì nel caso di finanziamenti concessi a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo a favore di iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 776 del 21 maggio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

(*Omissis*).

21R00309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2021, n. 098/Pres.

Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai gruppi comunali di volontariato di Protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi).


(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 giugno 2021, n. 24*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante «Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»;

Vista la legge 7 novembre 2019, n. 17, recante «Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi»;

Visto in particolare l'art. 4 della citata legge regionale n. 17/2019, ove alla Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi e alla Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle squadre comunali e di altre organizzazioni riconosciute e iscritte negli elenchi del volontariato della Protezione civile regionale, sono attribuite le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;



Visto l'art. 14, comma 5, della citata legge regionale n. 17/2019, che autorizza l'Amministrazione regionale a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attività di antincendio boschivo, con le modalità individuate dal Piano regionale antincendio boschivo di cui all'art. 7 della legge medesima, contenente le modalità tecnico-operative concernenti le attività di previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi boschivi, volte alla tutela del bosco e alla sua ricostituzione ove danneggiato o distrutto dal fuoco, riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni, ai fini della valorizzazione del volontariato di protezione civile;

Atteso che, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 14, a favore dei Comuni che partecipano alle attività di antincendio boschivo, sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di protezione civile è concesso, con decreto dell'Assessore alla Protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 64/1986, un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative;

Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ai sensi del quale «I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono pre-determinati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge» e la circolare n. 1/2021 del Segretariato generale contenente le direttive sulle modalità di diramazione degli atti normativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi)», e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 21 maggio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile

e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi)», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

(Omissis).

21R00310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2021, n. 099/Pres.

Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 giugno 2021, n. 24)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), come da ultimo modificato dalla legge regionale 16 ottobre 2020, n. 17 (Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)) ed, in particolare:

il comma 1 secondo cui, anche al fine di perseguire la finalità di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), della medesima legge, per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'art. 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione;

il comma 2 secondo cui tali misure sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'art. 24 della medesima legge, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti;



il comma 3 secondo cui con regolamento regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono individuati soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1;

Visto il testo del «Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 4 giugno 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

(*Omissis*).

21R00311

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-03) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 1 2 2 *

€ 1,00

